

Il Presidente del Tribunale Federale

e

il Presidente della Corte Federale d'Appello

- visto l'art. 9, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva secondo il quale «gli Organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile»;
- visto l'art 44, comma 5, del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Ginnastica d'Italia, secondo cui «gli Organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione»;
- considerato che appare necessario disciplinare le modalità di utilizzo degli strumenti della videoconferenza, fornendo indicazioni generali per lo svolgimento delle udienze dinanzi agli Organi della giustizia federale, in ragione dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19;
- tenuto conto che il Protocollo Anticontagio Covid-19 della Federazione Ginnastica d'Italia rende attualmente assai difficile procedere con la fissazione delle udienze presso la sede della Federazione alla presenza personale delle parti, se non convocando le stesse da remoto;

DECRETANO

1. Ai sensi delle disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione, le udienze degli Organi di giustizia federale possono svolgersi tramite collegamenti da remoto in videoconferenza.
2. Nel caso in cui sia disposta la discussione in videoconferenza, la Segreteria degli Organi di giustizia comunica alle parti e/o ai loro avvocati, prima della trattazione, l'avviso del giorno e dell'ora del collegamento da remoto.

3. Le comunicazioni di cui al punto 2 avvengono nel rispetto dei termini previsti dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione.
4. Il giorno in cui si tiene l'udienza, la Segreteria degli Organi di giustizia trasmette i dati relativi al collegamento ipertestuale che consente alle parti di partecipare alla videoconferenza. La trasmissione viene effettuata tramite sistemi che garantiscono la sicurezza dell'invio di tale collegamento ipertestuale, che deve intendersi utilizzabile esclusivamente dai soggetti destinatari dell'invio.
5. All'udienza prendono parte tutti i soggetti interessati, ferma restando la facoltà dei membri del Collegio giudicante, del Segretario degli Organi di giustizia e del Procuratore Federale di partecipare personalmente all'udienza, sempre nel rispetto dei principi generali che disciplinano il procedimento.
6. All'udienza, il Presidente del Collegio, con l'assistenza del Segretario, verifica la corretta funzionalità del collegamento e dà atto della presenza delle parti e degli eventuali difensori delle stesse, accertando l'identità dei partecipanti, previa esibizione dei documenti di identità, e raccogliendo la volontà degli stessi di dar corso all'udienza da remoto.
7. Nel corso dell'udienza, il Presidente del Collegio legge l'informativa prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 e dà atto di tale lettura a verbale e del consenso al trattamento dei dati personali espresso dalle parti e dai difensori che eventualmente le assistano.
8. Il Presidente del Collegio disciplina le modalità in cui si svolge l'udienza, anche tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle parti e dai difensori delle stesse, dando atto a verbale delle dichiarazioni dagli stessi provenienti.
9. Devono essere favoriti gli strumenti di videoconferenza, permettendo il ricorso al collegamento in audioconferenza esclusivamente quando il collegamento in videoconferenza risulti impossibile.
9. Le parti e i difensori delle stesse, nel corso dell'udienza, vengono ammonite sul fatto che all'udienza non possono partecipare soggetti diversi dai soggetti convocati e che quanto avviene nel corso dell'udienza non può essere mostrato o ascoltato da soggetti che non siano legittimati ad assistere all'udienza stessa. Le parti e i difensori delle

stesse vengono ammoniti sul fatto che la registrazione delle udienze, effettuata con qualsiasi strumento e da chiunque, è vietata. Resta inteso che eventuali condotte non consentite verranno perseguite ai sensi della disciplina applicabile.

Roma, 1 giugno 2020

Il Presidente del Tribunale Federale

(Marco Leoni)



Il Presidente della Corte Federale d'Appello

(Andrea R. Sirotti Gaudenzi)

